

Commissione. Le attuali caratteristiche dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» non consentono di fornire dati completi sulle loro attività, dal momento che i pescherecci di piccole dimensioni non sono soggetti a talune disposizioni del regime di controllo comunitario, quali quelle relative ai dati del giornale di pesca e al sistema di controllo dei pescherecci. A giustificazione delle deroghe richieste la Francia ha presentato dati tecnici e scientifici conformemente alla prescrizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Francia ha inoltre adottato misure specifiche supplementari, e segnatamente una serie di nuove misure di controllo e di monitoraggio della pesca praticata con l'attrezzo denominato «gangui», che consentiranno di confermare la valutazione dell'uso di pescherecci da traino provvisti di tale attrezzo. Tali misure sono previste dal decreto nazionale ⁽¹⁾ adottato il 16 marzo 2018.

- (10) La Francia dovrebbe fornire, sulla base di dati scientifici e tecnici, una mappatura aggiornata delle praterie di *Posidonia* e una relazione annuale sull'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sul rispetto dei requisiti per la concessione delle deroghe considerate, comprendente informazioni su tutte le misure necessarie adottate. Su questa base, la Commissione ritiene che le deroghe chieste dalla Francia possano essere ritenute conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (11) Le attività di pesca in questione riguardano circa il 15 % della zona coperta da praterie di *Posidonia oceanica* all'interno dell'area oggetto del piano di gestione francese e il 5,8 % delle praterie nelle acque territoriali della Francia, conformemente ai massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (12) Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.
- (13) Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.
- (14) La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie che corrispondono a una nicchia ecologica; la composizione delle catture, in particolare per quanto riguarda il numero di specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Pertanto, questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.
- (15) Le deroghe chieste dalla Francia riguardano un numero limitato di imbarcazioni (24). Rispetto ai 36 pescherecci del 2014, ciò rappresenta una riduzione molto significativa dello sforzo di pesca in termini di numero di navi.
- (16) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 24 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per un totale di 1 136 kw. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che la Francia ha precisato che lo sforzo di pesca in termini di numero di navi sarà gradualmente ridotto.
- (17) La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell'ambito del piano di gestione francese conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (18) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (19) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (20) Il piano di gestione include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (21) Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
- (22) Il piano francese di gestione della pesca regola l'attività dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.
- (23) L'attività di tali pescherecci non è mirata alla cattura di cefalopodi.

⁽¹⁾ Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui (JORF n. 0069 del 23 marzo 2018, testo n. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

